

RISPOSTE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Procedura di selezione per l'assegnazione in subconcessione di n. 6 lotti ad uso ufficio presso l'Aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino, destinati allo svolgimento di servizi di assistenza a terra per l'Aviazione Generale di cui all'Allegato A del D.Lgs. n. 18/1999.

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute in relazione alla Procedura, si riportano di seguito le risposte, pubblicate in forma anonima. Le presenti risposte costituiscono integrazione delle previsioni che regolano la Procedura e devono intendersi vincolanti per tutti i concorrenti, restando fermo quanto previsto dal Disciplinare e dagli Allegati.

N	QUESITO	RISPOSTA
1	<p><i>RTI: documentazione amministrativa, garanzia provvisoria e sopralluogo</i> <i>Con riferimento alla partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), si chiede di voler chiarire quanto segue:</i></p> <p><i>i) con riguardo alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 3 del Disciplinare, se la stessa debba essere prodotta integralmente da ciascuna impresa componente il RTI, ovvero se talune dichiarazioni possano essere rese dalla sola mandataria anche in nome e per conto delle mandanti;</i></p> <p><i>ii) con riferimento alle referenze bancarie di cui al paragrafo 3, punto 9, del Disciplinare, se le stesse debbano essere prodotte da tutte le imprese costituenti o che costituiranno il RTI ovvero se sia sufficiente che venga presentata dalla sola mandataria in nome e per conto dell'intero raggruppamento;</i></p>	<p>i) si conferma quanto previsto dal paragrafo 1.1 del Disciplinare, ovvero <i>"ciascuna impresa, singola o raggruppata, dovrà produrre, contestualmente alla presentazione dell'offerta, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare"</i>.</p> <p>Pertanto, in caso di RTI, la documentazione amministrativa dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento.</p> <p>ii) si conferma quanto previsto dal paragrafo 1.1 del Disciplinare, ovvero <i>"ciascuna impresa, singola o raggruppata, dovrà produrre, contestualmente alla presentazione dell'offerta, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare"</i>.</p> <p>Pertanto, le referenze bancarie di cui al paragrafo 3, punto 9, del Disciplinare,</p>

N	QUESITO	RISPOSTA
.	<p><i>iii) con riferimento alla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 3, punto 11, del Disciplinare, se la stessa debba essere intestata a tutte le imprese costituenti il RTI ovvero se sia sufficiente che venga prestata dalla sola mandataria in nome e per conto dell'intero raggruppamento. Si chiede di confermare che è sufficiente fare un deposito cauzionale tramite bonifico bancario;</i></p> <p><i>iv) con riferimento al sopralluogo di cui al paragrafo 6 del Disciplinare, se sia sufficiente la partecipazione della sola mandataria oppure se sia richiesta o ammessa anche la partecipazione delle imprese mandanti.</i></p>	<p>dovranno essere prodotte da ciascuna impresa componente il RTI.</p> <p>iii) la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 3, punto 11, del Disciplinare può essere rilasciata dalla mandataria purché sia espressamente prestata anche in nome e per conto di tutte le imprese del RTI.</p> <p>Si conferma, inoltre, quanto previsto al paragrafo 3, punto 11, del Disciplinare, ovvero: <i>“La garanzia, a scelta dell'offerente, dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza assicurativa”.</i></p> <p>iv) si conferma che il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori raggruppati, purché munito di delega del mandatarario.</p>
2	<p><i>RTI: svolgimento delle attività operative e requisiti ENAC</i></p> <p><i>Con riferimento alla partecipazione in RTI, si chiede di voler chiarire quanto segue:</i></p> <p><i>i) confermare che la certificazione per l'esercizio della categoria 2 debba essere posseduta/acquisita indistintamente da una qualunque delle aziende facente parte del raggruppamento (mandataria o mandanti);</i></p>	<p>i) si conferma in primo luogo quanto previsto dal paragrafo 1.1 del Disciplinare, ovvero: <i>“La certificazione dell'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra è di esclusiva pertinenza dell'impresa titolare, non può essere ceduta. In caso di RTI/consorzio, all'atto della partecipazione deve essere indicato chi fra i soggetti del raggruppamento/consorzio dovrà</i></p>

N	QUESITO	RISPOSTA
•	<p><i>ii) se, nell'ambito del raggruppamento, anche imprese non titolari della certificazione di categoria 2 possano contribuire allo svolgimento operativo dei servizi di assistenza a terra oggetto della Procedura (e dunque proprio della categoria 2), ovvero se tali attività debbano essere svolte esclusivamente dal soggetto titolare della certificazione medesima;</i></p> <p><i>iii) se, nell'ambito del raggruppamento, anche le imprese non titolari della certificazione di categoria 2 possano contribuire allo svolgimento operativo dei servizi di assistenza a terra NON oggetto della Procedura (e dunque propri delle categorie 3 - 5 - 6 - 9), ovvero se tali attività debbano essere svolte esclusivamente dal soggetto titolare della certificazione di categoria 2.</i></p>	<p><i>acquisire la certificazione in caso di aggiudicazione della gara'.</i></p> <p>Fermo quanto sopra, in caso di RTI, la certificazione di idoneità deve essere posseduta o acquisita dal soggetto (mandatario o mandante) che eseguirà i servizi di assistenza a terra per la categoria per cui è certificato.</p> <p>ii) si conferma in primo luogo quanto previsto dal paragrafo 1.1 del Disciplinare, ovvero: <i>“La certificazione dell'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra è di esclusiva pertinenza dell'impresa titolare, non può essere ceduta.”</i></p> <p>Stante quanto sopra, si conferma che le attività per le quali è richiesto il possesso della certificazione ENAC possono essere svolte esclusivamente dal soggetto titolare della stessa. I soggetti non titolari della certificazione non possono contribuire allo svolgimento delle attività per le quali è necessaria la certificazione.</p> <p>iii) si rinvia alla risposta fornita al precedente punto ii). Ciascuna delle attività di assistenza a terra di cui al d. lgs. 18/99 può essere svolta esclusivamente dagli operatori in possesso della relativa certificazione per la specifica categoria di attività. Le imprese non titolari di certificazione per la categoria interessata, non possono contribuire allo svolgimento della stessa.</p>
3	<p><i>Estensione del termine per la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti</i></p> <p><i>Con riferimento al paragrafo 5 del Disciplinare, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di estendere il termine minimo di pubblicazione delle</i></p>	<p>Si conferma il termine previsto al paragrafo 5 del Disciplinare.</p>

N	QUESITO	RISPOSTA
•	<p><i>risposte ai chiarimenti, attualmente previsto in almeno 2 (due) giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, portandolo ad almeno un paio di settimane, al fine di agevolare una più completa e accurata predisposizione delle offerte oppure di estendere la data di scadenza di presentazione delle offerte.</i></p>	
4	<p>Dichiarazione ex Allegato 4 da parte della mandataria</p> <p><i>Con riferimento al modello di dichiarazione di cui all'Allegato 4 del Disciplinare, si richiede di chiarire se, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la dichiarazione debba essere resa esclusivamente dalla mandataria ovvero da ciascuna impresa componente il raggruppamento.</i></p>	<p>si conferma quanto previsto dal paragrafo 1.1 del Disciplinare, ovvero “<i>ciascuna impresa, singola o raggruppata, dovrà produrre, contestualmente alla presentazione dell’offerta, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare</i>”.</p> <p>Pertanto, in caso di RTI, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 del Disciplinare dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento.</p>
5	<p>Dichiarazione composizione societaria (par. 3 del Disciplinare)</p> <p><i>Con riferimento alla dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, relativa all’attestazione del capitale sociale, della compagine societaria, dell’azionariato diretto e indiretto e degli eventuali legami finanziari con vettori, prestatori di servizi di assistenza a terra, ADR o società collegate/controllate, prevista al paragrafo 3 del Disciplinare, si richiede di chiarire se sia disponibile un modello standard predisposto da ADR ovvero se tale dichiarazione possa essere resa in forma libera, purché contenente tutte le informazioni richieste.</i></p>	<p>si conferma che non è previsto un modello standard predisposto da ADR. Pertanto, la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, relativa all’attestazione del capitale sociale, della compagine societaria, dell’azionariato diretto e indiretto e degli eventuali legami finanziari con vettori, prestatori di servizi di assistenza a terra, ADR o società collegate/controllate, prevista al paragrafo 3 del Disciplinare, può essere resa in forma libera, purché contenga tutte le informazioni richieste dal Disciplinare.</p>
6	<p>Certificazioni di qualità in caso di RTI</p>	

N	QUESITO	RISPOSTA
.	<p><i>Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica e, in particolare, con riferimento alle certificazioni di qualità possedute, (i.e. ISO 45001), si richiede di chiarire se, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), tali certificazioni debbano essere possedute dalla sola mandataria ovvero possano essere considerate anche se detenute dal raggruppamento nel suo complesso (ossia dalle singole imprese componenti).</i></p>	<p>Si conferma che le certificazioni di qualità, rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico secondo i criteri di cui all'Allegato 6, non devono essere necessariamente possedute dalla sola mandataria. In caso di RTI, il punteggio sarà attribuito valorizzando il possesso di tali certificazioni da parte del maggior numero possibile di componenti del raggruppamento.</p>
7	<p>Quota di partecipazione e categorie di certificazione</p> <p><i>Con riferimento all'indicazione della quota di partecipazione richiesta nell'ambito della Procedura, si richiede di chiarire se tale quota debba essere riferita esclusivamente alla categoria 2 oggetto principale della procedura ovvero se debba ricomprendere anche le eventuali ulteriori categorie di assistenza a terra per le quali il concorrente risulti certificato o idoneo alla certificazione.</i></p> <p><i>L'apporto della mandante, da dettagliare nell'Offerta Tecnica, deve essere quindi relativo a supporto operativo/non operativo alla categoria 2 o anche alle altre categorie?</i></p>	<p>Con riferimento alle quote di partecipazione, di esecuzione ed attività richieste nell'Allegato 2, si conferma che devono essere indicate le quote ed attività riferibili a tutte le categorie per le quali ciascun componente il RTI è certificato o idoneo alla certificazione.</p> <p>Si conferma, altresì, che l'apporto di ciascun componente il RTI potrà riguardare esclusivamente le attività per le quali il singolo operatore è certificato.</p>
8	<p>Rif. Punto 8 contenuto Busta Amministrativa</p> <p><i>se potete accettare l'allegato Certificato di CCIAA, considerata la seguente precisazione posta in calce.</i></p> <p><i>"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."</i></p> <p><i>In caso affermativo, provvederemo all'apposizione delle necessarie marche da bollo.</i></p>	<p>si rimanda integralmente a quanto riportato nel punto 8 dell'art. 3 del Disciplinare.</p> <p>In ogni caso, si precisa che la documentazione richiesta deve essere validamente utilizzabile nei confronti dei gestori privati di pubblici servizi. Pertanto, non saranno ritenuti ammissibili certificati recanti diciture che ne limitino espressamente l'utilizzo nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei gestori privati di pubblici servizi. L'eventuale apposizione di marca da bollo non supera tale limitazione.</p>
9	<p>Rif. Punto 11 contenuto Busta Amministrativa</p>	<p>Si conferma.</p>

N	QUESITO	RISPOSTA
.	<p><i>La garanzia di € 10.000 prodotta sotto forma di cauzione può essere versata tramite bonifico bancario a Vostro favore?</i></p> <p><i>In questo caso chiedo i dati bancari presso cui destinare l'importo, comprensivi di esatta intestazione esatta c/c.</i></p>	<p>Qui di seguito i dati Istituto finanziario: UNICREDIT S.p.A. - Filiale 7349 - Roma Intestatario: Aeroporti di Roma SpA Codice IBAN: IT58B0200805351000030003118 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 05351 Codice BIC: UNCRITMMMCS</p>